

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6085 del 22/11/2018
Oggetto	Rif. SUAP 2018.VI/9.5/21. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta ROADHOUSE SpA per insediamento di Parma. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6313 del 20/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Parma in data 18/04/2018 prot. n. 83966 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 8384 del 19/04/2018, presentata dalla Ditta Roadhouse SpA, con legale rappresentante e gestore il Sig. Nicolas Bigard, con sede legale in Castelvetro (MO), via Modena n. 53 per lo stabilimento ubicato in Parma, Viale delle Esposizioni n. 3/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del Codice dell'ambiente**, per cui la Ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifica;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PGPR 8745 e PGPR 8746 del 24/04/2018;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Consorzio Bonifica P.se con nota del 21/05/2018, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 10739 del 22/05/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 05/06/2018 prot. Arpae n. PGPR 11833 e in data 01/08/2018 prot. n. PGPR 16118, tramite note SUAP del 04/06/2018 e del 31/07/2018;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 17/09/2018 prot. n. PGPR 19261, depositata agli atti;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Parma con nota del 01/10/2018 prot. n. 203976 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Parma del 26/09/2018 prot. 19897 e del 13/06/2018 prot. n. 12463), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 20266 del 01/10/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 05/11/2018 prot. Arpae n. PGPR 23391, tramite nota SUAP del 31/10/2018;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...si allega alla presente il parere favorevole rilasciato dall'ARPA...in data 11 Aprile 2011...considerando l'invarianza delle condizioni di esercizio..."*;

che nel medesimo parere prot. n. PGPR n. 3671 del 05/11/2011 acquisito dal Comune di Parma in data 11 aprile 2011 si legge che *"... la ditta rientra tra le attività elencate nella Parte I dell'Allegato IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i..."*

considerato che l'attività di "Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie" è riportata al punto 1 lettera e) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Roadhouse SpA, con legale rappresentante e gestore il Sig. Nicolas Bigard, con sede legale in Castelvetro (MO), via Modena n. 53 per lo stabilimento ubicato in Parma, Viale delle Esposizioni n. 3/A, relativo all'esercizio dell'attività di "ristorazione", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Parma con nota del 01/10/2018 prot. n. 203976 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 26/09/2018 prot. 19897) e nel parere del Consorzio Bonifica P.se del 21/05/2018 e sopra richiamato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Parma con nota del 01/10/2018 prot. n. 203976 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 13/06/2018 prot. n. 12463) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma e Consorzio Bonifica P.se.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 8384/2018*

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

21/05/18

prot. PGPR 10739
del 22/05/18

Spett.li servizi

comunediparma@postemailcertificata.it - - Settore sportello attivit
produttive edilizia

aoopr@cert.arpa.emr.it - Sac

Prot, comune di Parma 2018.VI/9.5/21

Con la presente si invia copia dell'atto di concessione rilasciato alla
Ditta, autorizzazione in corso di validit.

Pertanto, fermo restando le condizione contenute nel disciplinare di
concessione, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Distinti saluti

ARDUINI LUIGI

Consorzio Bonifica Parmense

Ufficio Irriguo/Concessioni/Autorizzazioni

Email larduini@bonifica.pr.it <mailto:larduini@bonifica.pr.it>

Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it <mailto:concessioni@pec.bonifica.pr.it>

Tel 0521381315-3346865487



94/2009
CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Uffici:

P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma
Tel. (0521) 381311
Telefax (0521) 381309

Cod. Fisc. N. 92025940344
C.C. Post. N. 14034433

Spett.le
Roadhuose Grill Italia s.r.l.
Via Modena, 53
41014 Castelvetro-MO
CF/PI: 02734070366

Prot. N.

3703

Data:

19 MAG. 2009

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA**

DITTA CONCESSIONARIA: Roadhuose Grill Italia s.r.l.

CANALE: FOSSETTA ALTA (CAVO)

UBICAZIONE: SEDE RISTORANTE ROADHOUSE GRILL VIA TRAVERSANTE LUPO PARMA

CONCESSIONE: scarico acque reflue civili e meteoriche in canale Consorziale

DURATA: dal 11/05/2009

al 10/05/2028

PATTI DELLA CONCESSIONE

Art. 1° - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, e della L.R. n° 7 del 14/02/2004, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

Art. 2° - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

Art. 3° - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

Art. 4° - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

Art. 5° - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 6° - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.

Art. 7° - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario al quale pertanto farà obbligo di osservare gli impegni da esso assunti con la presente concessione, dandone immediata comunicazione al Consorzio.

Art. 8° - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

Art. 9° - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

Art. 10° - Le spese tutte inerenti all'atto di concessione, nonché quelle della sua eventuale trascrizione, saranno a carico del concessionario.

Art. 11° - Il presente atto di concessione, che è senz'altro impegnativo per il concessionario, è subordinato, per quanto riguarda il Consorzio, all'apposizione in calce della firma del Presidente.

Art. 12° - Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

Euro 25,00 (Venticinque/00) per lo scarico delle acque reflue civili depurate

oltre le spese di notifica da corrispondersi secondo le modalità fissate nella cartella dei pagamenti che ogni anno sarà tempestivamente recapitata al concessionario. Mancando il concessionario al pagamento del canone stabilito alla sua scadenza o al massimo nei successivi 15 giorni, sarà applicata un'indennità di mora pari al 6% delle somme dovute.

Art. 13° - Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, lo scarico nel Cavo denominato "FOSSETTA ALTA" delle acque reflue civili depurate e meteoriche provenienti esclusivamente dall'area e dai fabbricati annessi al ristorante di Proprietà della Ditta Roadhouse Grill Italia srl. Lo scarico delle acque reflue civili arriverà al Canale con il fosso non consorziale ricevente il collettore di scarico (S1) proveniente dalla rete fognaria così come evidenziato sulla planimetria e sulla relazione allegata alla domanda con portata massima istantanea che non dovrà superare, nemmeno nei momenti di massimo deflusso, la quantità di 5 LT/ sec. Lo scarico delle acque meteoriche arriverà al Canale con il fosso non consorziale ricevente i collettori di scarico (S2-S3) provenienti dalla rete fognaria così come evidenziato sulla planimetria e sulla relazione allegata alla domanda con portata massima istantanea che non dovrà superare, nemmeno nei momenti di massimo deflusso, la quantità di 65 LT/ sec. Si precisa che le caratteristiche qualitative delle acque scaricate nel canale Consorziale dovranno essere conformi alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.L. 152/2006.

Art. 14° - La ditta concessionaria solleva il Consorzio della bonifica parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare a proprietà terze ed agli immobili asserviti dallo scarico in argomento, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dello scarico medesimo.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 15° - Il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere la riduzione del volume di scarico nel caso in cui la portata istantanea fosse superiore a quella autorizzata e/o comunque incompatibile con la regimazione idraulica del cavo "FOSSETTA ALTA".

Art. 16° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente autorizzazione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti ed in ogni caso al soggetto che dovesse divenire futuro proprietario o gestore responsabile del complesso produttivo sopra citato.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

Visto: IL TECNICO CAPO SETTORE
(Geom. Cesare Balestra)

Visto: IL DIRETTORE
(Dott. Amilcare Bodria)

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Arch. Paolo Conforti)

LA DITTA CONCESSIONARIA

AL



Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata- SUAP

Parma, 01/10/18
Prot. 203976
Class. 2018.VI/9.5/21
Sinadoc n.2018/13084

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Istanza di AUA Ditta ROADHOUSE SPA per l'insediamento in Viale delle Esposizioni, 3/A in Comune di Parma. Parere

Si prende atto:

Matrice scarichi idrici

- del parere ARPAE ST Prot. 19897 del 26/09/2018 acquisito con Prot. 201448 del 27/9/2018 in allegato;
- del Nulla Osta rilasciato dal Consorzio Bonifica Parmense acquisito con Prot.109859 del 24/04/2018;

Matrice rumore

- del parere ARPAE ST Prot. 12463 del 13/06/2018 acquisito con Prot. 127727 del 14/6/2018 in allegato.

Si esprime con la presente parere positivo

F.to
Il Responsabile di Procedimento
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma. Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello de Strada, 11A - 43100 Parma

Tel. 052140521 – Fax 0521218722



Rif. Arpae n. PGPR/2018/11833 del 05/06/2018

Inviata con PEC

Spett.le
SETTORE SPORTELLO
ATTIVITA' PRODUTTIVE e EDILIZIA
COMUNE di PARMA
Sede

c.a. Responsabile del Procedimento
Marco Giubilini

OGGETTO: Ditta ROADHOUSE Spa – D.P.R. 59/2013 Istanza di AUA per insediamento sito nel comune di Parma, Viale delle Esposizioni 3/A.

Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs richiesta di relazione tecnica del 04/06/2018 prot. Gen. 120008/2018.VI/9.5/21, acquisita da questi Uffici in data 05/06/2018 con protocollo n. PGPR/2018/11833.

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico ambientale redatta in data 26/02/2018 dallo "Studio Associato di Tecnologie Ambientali", a firma dei tecnici competenti in acustica dr. Alessandro Tredici e ing. Leonardo Profeti:

- trattasi di attività di ristorazione;
- l'attività si svolge dalle ore 10 alle ore 24 circa, entro quell'arco di tempo risultano in funzione anche impianti tecnologici al servizio della cucina e del ristorante;
- l'edificio oggetto del parere è ubicato in prossimità dello svincolo stradale nel quale confluisce il traffico proveniente da, Tangenziale di Parma, Strada Provinciale di Colorno e casello autostradale A 1 di "Parma";
- nella valutazione previsionale di impatto acustico, viene valutata la rumorosità generata dagli impianti, dagli avventori e dal traffico indotto rispetto ad un ricettore e al contesto limitrofo;
-

- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività di ristorazione interna, impianti tecnologici ubicati in copertura e dal traffico indotto;
- l'insediamento in esame è inserito in classe IV[^] "Area intensa attività umana" secondo la ZAC approvata dal Comune di Parma, così come gran parte del contesto limitrofo;
- per la verifica del criterio differenziale, come ricettore, è stato individuato un edificio residenziale distante circa 75 metri dallo stabilimento e ubicato oltre lo svincolo autostradale;
- la succitata valutazione previsionale di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali), ovverosia viene dichiarata la non applicabilità del valore limite differenziale di immissione (diurno e notturno);**

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. per la valutazione del criterio differenziale i tecnici hanno considerato l'edificio residenziale limitrofo al ristorante "Roadhouse";

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Parma, approvata in data 30/09/2005, con D.C.C. n. 175/48 e s.m.i...

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

In merito agli oneri dovuti per espressione di parere tecnico **si comunica che nella richiesta di parere di cui all'oggetto manca il modulo per la sottoscrizione di accettazione del preventivo della prestazione richiesta.** Il modulo, che si allega alla presente, deve essere, di prassi, obbligatoriamente presentato congiuntamente alla documentazione tecnica con cui viene richiesto il parere, compilato integralmente con tutti i dati anagrafici del richiedente.

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

I format di richiesta Arpae di accettazione del preventivo sono disponibili sul sito dell'Agenzia alla pagina "https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2984&idlivello=1664". Per una corretta emissione della relativa fattura si chiede quindi cortesemente di restituire l'allegato modulo, debitamente compilato e sottoscritto al seguente indirizzo PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it oppure tramite fax al numero 0521976155.

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

ROBERTO MARCHIGNOLI

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:15800/2018

Rif. Prot. PGPR/2018/8746
SinaDoc 13084/2018

Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Arpae – Sezione di Parma
(Documento inviato con posta interna)

Oggetto: Rif.Suap n.2018.VI/9.5/21

Istanza di DPR 59/2013 e s.m.i. Ditta Roadhouse SPA per l'insediamento in Parma – Viale delle Esposizioni, 3/A – Relazione tecnica di rettifica alla precedente inviata in data 04/09/2018 prot. PGPR/2018/18398.

Vista la documentazione acquisita in data 24/04/2019 con prot. PGPR/2018/8746, la richiesta di integrazioni inviata da questo Servizio in data 23/05/2018 prot. PGPR/2018/10919, le integrazioni acquisite in data 01/08/2017 prot. PGPR/2018/16118, si esprimono le seguenti considerazioni.

Nell'insediamento si svolge un'attività ristorativa, conseguentemente i reflui derivano dalle cucine e dai sanitari ad uso del personale addetto e del pubblico.

Dalle informazioni riportate nei diversi elaborati allegati all'istanza si desume che, i reflui provenienti dalle cucine sono sottoposti ad un preliminare trattamento di degrassaggio; mentre quelli dei sanitari ad un trattamento di chiarificazione mediante il passaggio in fosse Imhoff.

Successivamente le due linee di scarico confluiscono nella vasca di equalizzazione (da cui si origina la fognatura interna indicata come S1). Il passaggio successivo è nella vasca di ossidazione, a cui è collegata una vasca di sedimentazione dei fanghi. Da quest'ultima i reflui depurati sono inviati in acque superficiali: Canale di Bonifica Fossetta Alta.

L'impianto di depurazione a fanghi attivi è dimensionato per 100 A.E., tenendo conto dei pretrattamenti (degrassatori, vasche Imhoff) che riducono di circa il 30% il carico di sostanza organica ad esso afferente.

Le acque meteoriche di dilavamento del parcheggio (scarico S2) confluiscono in una vasca desoleatrice. Il passaggio successivo è nella vasca di sollevamento, a cui confluiscono anche i pluviali (scarico S3). Dalla vasca di sollevamento tutte le acque meteoriche confluiscono in acque superficiali: Canale di Bonifica Fossetta Alta, mediante lo scarico identificato come S2.

Ai sensi di quanto riportato nella lettera C, CASO 2, punto 8 della DGR 14 febbraio 2005 n.286 le acque meteoriche di dilavamento del parcheggio utilizzato per il transito e la sosta

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoopr@cert.arpa.emr.it

degli autoveicoli a servizio delle maestranze o dei clienti ovvero al transito degli automezzi, anche pesanti, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni previste al paragrafo 8. In considerazione del "criterio di esclusione" che, per questa tipologia di acque di dilavamento, è costantemente applicato, questo Servizio non ritiene di fornire prescrizioni riguardo lo scarico indicato come S2.

Classificazione degli scarichi:

Scarico S1 – acque reflue domestiche;

Alla luce di quanto esposto e:

visto il Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

vista la DGR 9 giugno 2003 n. 1053;

vista la DGR 14 febbraio 2005 n.286;

vista la DGR 18 dicembre 2006 n.1860;

questo Servizio nei limiti delle proprie competenze, e fatti salvi i diritti di terzi, ritiene che non sussistano motivi ostativi, relativamente alla matrice scarichi, al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I reflui immessi in acque superficiali, mediante lo Scarico S1, dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella tabella D allegata alla DGR 9 giugno 2003 n. 1053;
- si dovrà provvedere ad una regolare manutenzione degli impianti di trattamento dei reflui, e lo smaltimento dei fanghi di depurazione dovrà risultare conforme alle disposizioni contenute nella parte IV^a del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Francesca Ferrari

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

(documento firmato digitalmente)

\\WAS-PR\Attività\ST-PR\Deposito_2-AUA\Distretto di Parma\ROADHOUSE SPA\Comunicaz_ST

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.